

CENTRO STUDI SUL QUATERNARIO

via Nuova dell'Ammazzatoio 7, Sansepolcro (AR)

Verbale dell'Assemblea dei soci del 29 agosto 2020

L'anno duemilaventi il giorno 29 del mese di agosto alle ore 17,00 presso la sede sociale del Centro Studi sul Quaternario onlus (CeSQ onlus) in via Nuova dell'Ammazzatoio 7 a Sansepolcro, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
- 2) votazione rinnovo dei membri votanti del Consiglio Direttivo
- 3) Approvazione nuovo statuto Organizzazione Del Volontariato
- 4) Situazione assicurativa
- 5) Pagamento quota associativa 2020 (€ 10,00)
- 6) Prehistoric Food
- 7) varie ed eventuali

alle ore 17,15 Adriana Moroni in qualità di presidente (come da esito della votazione al punto 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea riunitasi in via telematica il 10 giugno 2020) dichiara aperta la seduta.

L'assemblea si è svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di Covid19 con l'uso delle mascherine e il rispetto del distanziamento sociale previsto.

Il segretario incaricato, Gian Piero Laurenzi osserva che il numero dei soci intervenuti (Simona Arrighi; Silvia Cipriani; Stefania Dindelli con delega di Sem Scaramucci; Gian Piero Laurenzi con delega di Marcello D'Andrea; Silvano Leonardi, Lucio Milani con delega di Emilio Fulminante, Adriana Moroni con deleghe di Francesco Boschin e Vincenzo Spagnolo, Alberto Scippa con delega di Delia Fanetti, Franco Alberti, Giuliana Maggini) supera i ¼ del totale dei soci regolarmente iscritti nell'anno 2019.

Il Presidente ringrazia e chiede quindi di passare al primo punto dell'OdG.

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

L'Assemblea approva all'unanimità.

2) votazione rinnovo dei membri votanti del Consiglio Direttivo

Il presidente chiede innanzi tutto se l'Assemblea dei Soci intende procedere come per gli anni passati in modalità non segreta.

Ottenuto il consenso dell'Assemblea a procedere in modalità non segreta, vengono presentate le candidature di Adriana Moroni (Presidente), Stefania Dindelli (Vicepresidente), Gian Piero Laurenzi (Segretario), Franco Alberti (Tesoriere) e Lucio Milani (Direttore Tecnico).

Data l'assenza di altre candidature si procede alla votazione. I candidati vengono eletti all'unanimità

3) Approvazione nuovo statuto Organizzazione Del Volontariato

Gian Piero Laurenzi illustra come è stato strutturato il nuovo statuto in ottemperanza alle nuove norme del CTS (Codice del Terzo Settore). L'adeguamento degli statuti dovrà essere effettuato entro i 31 di ottobre- termine stabilito dal D. L. "Cura Italia" approvato in data 17.03.2020.

La nuova versione dello statuto assieme ad altra documentazione servirà poi per richiedere l'iscrizione al registro regionale del Terzo settore.

L'assemblea approva all'unanimità

4) Situazione assicurativa

Laurenzi conferma che al momento attuale tutti i soci sono coperti da un'assicurazione stipulata dal Comune in quanto proprietario dei locali in cui si riuniscono e svolgono la propria attività i soci del CeSQ. Questa assicurazione è integrata da una polizza sottoscritta dal CeSQ che al momento è valida per un numero di 10 soci. Due mesi prima della scadenza di detta polizza sarà comunicata la disdetta alla società assicuratrice e sarà stipulata un'altra polizza con una società diversa, ancora da scegliere tra tutte

quelle che potranno coprire un numero maggiore di associati con un premio inferiore all'attuale ammontante di 300€.

5) Pagamento quota associativa 2020 (€10,00)

Prima di passare all'incasso della quota Laurenzi fa presente che relativamente al punto precedente sarà necessario, per coprire almeno il costo della polizza assicurativa, aumentare dal prossimo anno l'importo della medesima.

6) Prehistoric Food

Laurenzi relaziona sulle ultime manifestazioni organizzate da Slow Food Valtiberina con il coinvolgimento del CeSQ. Le cene a tema tenutesi in 4 ristoranti -3 del Comune di Anghiari e uno di Sansepolcro (Il Fiorentino) - avevano come primo piatto "la zuppa del Gorgo del Ciliegio". Per l'occasione è stato realizzato un filmato proposto attraverso un ipad a disposizione degli interessati.

7) Varie ed eventuali

Progetto 3D

Per il progetto partito nel 2018 sono state realizzate copie non identiche ma fedeli di vasi dell'età del Ferro rinvenuti nell'abitato di Trebbio e nelle fattorie etrusche, nate tra il VI/V sec. a.C. nel territorio del Comune di Sansepolcro, alla sinistra del Tevere. Laurenzi presenta le ultime realizzazioni e propone ulteriori sviluppi all'approvazione dei soci.

Null'altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 18.00.

Il presidente
Adriana Moroni



Il segretario
Gian Piero Laurenzi



STATUTO

Centro Studi sul Quaternario ODV

ART 1 (Denominazione, sede e durata)

La già costituita associazione, con atto costitutivo del 3 marzo 2005, denominata Centro Studi sul Quaternario Onlus, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), cambia la propria denominazione in: **"Centro Studi sul Quaternario ODV - per brevità, anche "CeSQ ODV"- da ora in avanti denominata "associazione" con sede legale nel Comune di Sansepolcro (Ar), con durata illimitata.**

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), n. 8) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione Centro Studi sul Quaternario Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;

c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);

d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi tramite interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, dell'ambiente e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (co. 1, art. 5 Cts, lettera f e h), ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati per attività di ricerca, studio, formazione ed informazione nel campo delle Scienze Ambientali e Naturali e della Preistoria, estendendo i suoi interessi anche all'ambito dell'Archeologia (interazioni tra clima, ambiente e comunità umane nel Quaternario), sul territorio nazionale, con particolare riferimento all'Alta Valtiberina toscana e ai territori limitrofi; il tutto fungendo da interfaccia tra ricerca scientifica e competenze specialistiche da una parte, il territorio ed i suoi abitanti dall'altra.

L'Associazione evidenzierà la propria natura in ogni proprio segno distintivo ed in ogni attività o comunicazione rivolte al pubblico.

Particolarmente ed esemplificativamente, l'Associazione si propone di:

- a) sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni nel campo delle Scienze Ambientali e Naturali, della Preistoria e dell'Archeologia;
- b) contribuire agli studi di giovani laureati e dottori di ricerca nelle varie discipline delle Scienze Ambientali e Naturali, della Preistoria e dell'Archeologia, che siano interessati ad approfondire problematiche specifiche connesse al territorio nazionale con particolare riferimento a quello altotiberino o limitrofo, anche mediante l'assegnazione di borse di studio;
- c) promuovere attività sul campo o nello studio dei reperti o in qualsiasi altro settore di attività scientifica volta al progresso degli studi nel campo delle Scienze Ambientali e Naturali, della Preistoria e dell'Archeologia;
- d) contribuire alla valorizzazione delle risorse locali proponendo e organizzando attività nell'ambito della promozione turistica;
- e) promuovere lo studio delle Scienze Ambientali e Naturali, della Preistoria e dell'Archeologia presso le scuole di ogni ordine e grado;
- f) promuovere l'orientamento universitario nell'ambito dello studio delle scienze umanistiche e sperimentali presso le scuole medie superiori;
- g) promuovere le attività mediante i mezzi ordinari, mostre tematiche, pubblicazioni su diversi supporti e on-line, divulgative, semidivulgative o specialistiche, con l'attivazione o la gestione (anche in convenzione con altri Enti e istituzioni) di biblioteche, mediateche, ludoteche, musei o parchi, centri di lettura e simili;
- h) patrocinare e promuovere convegni, colloqui e riunioni scientifiche su temi coerenti alle finalità dell'Associazione;
- i) organizzare stage ed interscambi culturali con realtà analoghe operanti in ambito nazionale o internazionale, anche promuovendo o partecipando a partenariati per la realizzazione di progetti con finalità consentite dal presente statuto;
- j) creare un centro di documentazione territoriale per la raccolta dati e la creazione di supporti informatici utilizzabili da ogni tipo di utenza, dallo specialista al turista;
- k) concretizzare l'espressione "pari opportunità di accesso" nel favorire il ravvicinamento alle tematiche ambientali e, per estensione, paleoambientali, preistoriche e archeologiche, ai portatori di handicap o in generale alle fasce più deboli della popolazione per mezzo di strategie adeguate;
- l) contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e archeologico in senso lato (quindi anche paleontologico, paleobotanico e paleoantropologico);
- m) valorizzare quando possibile le attività al fine di creare nuove occasioni di lavoro;
- n) contribuire allo studio, valorizzazione e censimento dei reperti archeologici sul territorio nazionale con particolare riferimento all'Altavaltiberina toscana e zone limitrofe, portando a conoscenza del pubblico i risultati delle ricerche tramite pubblicazioni, mostre e conferenze, fatte salve le necessarie autorizzazioni degli organi competenti.
- o) promuovere scavi e ricerche archeologiche, previa autorizzazione degli Enti Preposti;
- p) fornire consulenze ad Enti pubblici e privati e supervisione di progetti relativi agli ambiti dell'Associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Potrà stipulare convenzioni con altri Enti, pubblici o privati, allo scopo di perseguire le finalità e gli scopi dell'associazione.

ART.3 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 4

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo di 7 persone fisiche, stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, e enti del terzo settore e senza scopo di lucro (questi ultimi, in persona del legale rappresentante pro tempore).

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, come risulta dal relativo atto.

Sono Soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono Soci onorari o sostenitori coloro che ricevono tale qualifica dal Consiglio Direttivo, in considerazione dell'attività prestata nell'interesse dell'Associazione o per il contributo economico straordinario rivolto alla medesima.

Il registro dei Soci è tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Chi intende essere ammesso come associato effettivo dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, che l'associazione potrà usare solo a fini di convocazione per assemblee o conferenze o a fini assicurativi;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Gli aspiranti Soci potranno rivolgere domanda di adesione indirizzata al Consiglio Direttivo, contenente dichiarazione di condivisione delle finalità statutarie ed impegno all'osservanza dello statuto medesimo. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.



ART. 5 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota associativa*.

Viene escluso l'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o svolga attività di ricerca archeologica indipendentemente da quanto stabilito dall'associazione e abusi dell'iscrizione all'associazione stessa.

L'esclusione dall'associazione avviene mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. In attesa della riunione dell'assemblea, che eventualmente ne ratificherà la scelta, l'associato può essere *escluso* dall'associazione anche ad opera del Consiglio Direttivo se il fatto ne richiede urgente applicazione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* volontariamente dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* immediato.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa né possono richiedere di poter mantenere in altra associazione la denominazione di Centro Studi sul Quaternario ODV.

ART. 7 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo e il revisore dei conti se obbligatori per legge

ART. 8 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti Soci.

Il voto in Assemblea spetta a tutti i Soci maggiori di età, che sono iscritti da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro partecipano all'Assemblea in persona del loro legale rappresentante ovvero di un loro esponente all'uopo da quest'ultimo delegato, anche in forma stabile.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante *delega* scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione tramite e-mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo e-mail risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce (per motivi di particolare necessità anche per via telematica) almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- ✓ a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente;
- b) la determinazione degli indirizzi generali dell'Associazione;
- ✓ c) l'approvazione del bilancio annuale dell'esercizio finanziario e del preventivo;
- ✓ d) ogni modifica al presente statuto (il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale e l'istituzione di sedi secondarie potranno essere deliberati anche dal Consiglio Direttivo);
- ✓ e) la nomina dell'organo di controllo e del Revisore dei Conti se obbligatori per legge;
- ✓ f) la delibera sull'esclusione del Socio, in caso di impugnazione del provvedimento reso dal Consiglio Direttivo;
- ✓ g) la delibera di scioglimento, fusione, trasformazione, scissione dell'Associazione;
- h) le delibere su qualunque oggetto che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alla decisione dell'Assemblea.
- ✓ i) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- ✓ j) La delibera di adozione dell'eventuale regolamento assembleare.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, occorre la presenza personale in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, da indirsi trascorso almeno un giorno, l'Assemblea si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le delibere di modifica al presente statuto e di scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto.

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è retta dal Consiglio Direttivo altrimenti denominato Organo di Amministrazione, composto da 5 membri eletti fra gli aventi diritto al voto in Assemblea.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

L'elezione del Consiglio Direttivo si tiene ogni triennio, nel corso dell'Assemblea ordinaria chiamata all'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Sono eleggibili come Consiglieri anche i legali rappresentanti degli enti del terzo settore o senza scopo di lucro soci. Nel caso, gli stessi potranno delegare in loro vece, anche in forma stabile, un esponente dell'Ente.

Se non eletti, i Soci fondatori e sostenitori fanno comunque parte del Consiglio Direttivo a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Se non siano Consiglieri eletti, il Direttore Tecnico ed il Direttore Scientifico fanno comunque parte del Consiglio Direttivo a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Ove, in corso di mandato, venga meno un Consigliere eletto, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione partendo dalla lista dei non eletti partendo dal primo. In mancanza dovrà procedere a nuove elezioni.

Il Consigliere sostituito resterà in carica per la restante parte del mandato consiliare in corso.

Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il primo Consiglio Direttivo è formato come da atto costitutivo dell'Associazione.

Ove il Presidente o il Vicepresidente vengano meno in corso di mandato, previa sostituzione del Consigliere mancante, il Consiglio provvederà a nuova elezione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno degli altri due o da almeno due degli altri quattro Consiglieri eletti e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi per deliberare intorno all'attività sociale ed almeno una volta l'anno, entro il mese di marzo, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al preventivo da sottoporre all'Assemblea, nonché in merito alla determinazione delle quote sociali annuali.

La convocazione è effettuata negli stessi termini e modi previsti per la convocazione dell'Assemblea. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata con avviso che dovrà pervenire almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Per la validità delle delibere, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei

membri del Consiglio Direttivo aventi diritto al voto.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei predetti. In caso di parità e salvo il caso in cui vi siano solamente due votanti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle riunioni viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere da questi nominato all'uopo quale Segretario.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in ogni altro caso, dal più anziano di età dei Consiglieri aventi diritto al voto.

Al Consiglio spettano tutti i poteri di amministrazione, tanto ordinaria che straordinaria, che non siano dalla Legge o dal presente Statuto riservati ad altri organi.

In particolare, il Consiglio Direttivo ha funzione, facoltà, compito ed autorità di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi Soci e adottare i provvedimenti di esclusione, nonché conferire titoli di socio onorario o sostenitore;
- d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, accettare eredità e legati, determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote sociali per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dai Soci, anche in punto di modifica dello Statuto;
- i) assumere personale e collaboratori esterni, nonché conferire incarichi professionali;
- j) affidare compiti particolari a componenti del Consiglio e/o a Soci, nonché nominare il Direttore Tecnico e il Direttore Scientifico, individuando, nei limiti di legge, i rimborsi spese e/o i compensi ritenuti opportuni;
- k) delegare il Presidente o singoli Consiglieri al compimento di singoli (o serie) di atti;
- l) trasferire la sede nell'ambito del territorio comunale di Sansepolcro ed istituire sedi secondarie ovunque ritenuto opportuno;
- m) conservare gli originali dei bilanci (consuntivi e preventivi), dei verbali (d'Assemblea e di riunione del Consiglio Direttivo), dei regolamenti e, in genere, di tutti gli atti ed i documenti inerenti all'attività sociale.

Al Consiglio Direttivo non è consentito, comunque, assumere impegni di spesa superiori alle disponibilità di cassa, salvo autorizzazione espressa dell'Assemblea.

ART. 10 (Presidente)

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno - salvo che il Consiglio Direttivo ne abbia deliberata l'attribuzione, anche temporanea, al Vicepresidente, per indisponibilità del Presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente con avviso indicante data, ora e luogo (della prima e seconda convocazione) e gli argomenti all'ordine del giorno, inviato ai Soci a mezzo lettera raccomandata A/R (o con qualsiasi altro mezzo che assicuri attestazione di ricevimento) convoca il Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima della data fissata, presso l'indirizzo di recapito comunicato dal Socio all'atto dell'iscrizione, ovvero al diverso successivamente reso noto.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 **(Organo di controllo e revisione dei conti)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 **(Direttore Tecnico e Direttore Scientifico)**

Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore Tecnico ed un Direttore Scientifico fra i Soci aventi diritto al voto muniti di adeguati titoli e competenze, con incarico avente durata per tutto il mandato consiliare.

Salvo che manchino soggetti provvisti, il Direttore Tecnico dovrà essere individuato fra i Soci che possiedano titoli scientifici e competenze nel campo delle Scienze Naturali e in particolare almeno una laurea specialistica (o quadriennale del vecchio ordinamento) in una delle discipline relative all'ambito suddetto e pubblicazioni scientifiche indicanti un *iter* di studio pluriennale organico e non occasionale.

Salvo che manchino soggetti provvisti, il Direttore Scientifico dovrà essere individuato fra i Soci che possiedano titoli scientifici e competenze complessive nel campo delle Scienze Ambientali e Naturali, della Preistoria e dell'Archeologia e in particolare possedere il titolo di Dottore di Ricerca in una delle discipline relative agli ambiti suddetti, una consolidata (più che decennale) esperienza nell'ambito della ricerca preistorica documentata da un *curriculum* nel quale figurino la direzione scientifica di scavi, pubblicazioni, partecipazione attiva a convegni e congressi nazionali e internazionali.

Non sussiste incompatibilità fra la carica di Consigliere, di Presidente o di Vice Presidente e l'incarico di Direttore Tecnico o di Direttore Scientifico.

Il Direttore Tecnico, in stretto rapporto con il Consiglio Direttivo ed il Direttore

Scientifico e, ove occorra, usufruendo della collaborazione di altri soci, gestisce il coordinamento operativo di tutti i progetti e le attività dell'Associazione.

Il Direttore Scientifico, in stretto rapporto con il Consiglio Direttivo ed il Direttore Tecnico e, ove occorra, usufruendo della collaborazione di altri soci, supervisiona sotto il profilo scientifico e didattico tutti i progetti e le attività dell'Associazione, propone al Consiglio Direttivo la nomina di singoli consulenti e la costituzione di eventuali Comitati Scientifici, indicando i nominativi degli specialisti che ritiene di invitare a farne parte individuati sulla scorta delle competenze di volta in volta occorrenti, e coordina l'attività dei Comitati medesimi.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo iniziale creato dai Soci fondatori, dalle quote sociali versate dai Soci nel corso degli anni, dagli avanzi netti di gestione, nonché dai beni, mobili ed immobili, elargizioni e/o contributi (da parte di Enti, pubblici e/o privati, ovvero di persone) che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione potrà essere impiegato esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, redatto nella forma del "rendiconto finanziario per cassa", e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio di esercizio redatto dal segretario dell'associazione e controllato dal revisore interno dei conti, che non può far parte del Consiglio Direttivo è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario annuale e deve essere approvato dall'assemblea.

Esso viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 100 mila euro annui,

l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet¹ gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari tenuto dal Consiglio Direttivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- registro per rendicontazione finanziaria.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: devono richiederne visione scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo² dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Disposizioni Transitorie

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Gli Organi dell'Associazione in carica al momento dell'approvazione dello Statuto concludono regolarmente il loro mandato fino alla scadenza naturale.

¹o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 Cts).

²Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (co. 1, art. 9 Cts).

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI SANSEPOLCRO
Registrato il 10 SET. 2020 Serie 3 N. 337



Nadia Spolli
Firma su delega del Direttore Provinciale

